



COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO ALLA DELIBERA D.C. N.3 DEL 01.02.1992.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA**  
**CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI**  
**AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**  
(Legge 07.08.1990, n.241 - art.12)

IL SEGRETARIO COM.LE  
(dr.ssa A. de Chirico)



IL SINDACO  
(dr.ssa Graziella Borsatti)



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## CAPO I

### FINALITA'

#### Art. 1

- 1) Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2) L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, con riferimento agli interventi dallo stesso disciplinati, deve risultare dai singoli provvedimenti di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1, con esplicito richiamo delle norme regolamentari che a detti provvedimenti si riferiscono.
- 3) Gli interventi previsti dal presente Regolamento devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) congruità con i programmi dell'Ente;
  - b) efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità ostigliese;
  - c) rappresentatività del soggetto proponente;
  - d) coerenza tra costo iniziale previsto e risultato finale presunto;
  - e) curriculum positivo relativo ad eventuali manifestazioni precedenti.

#### **DIRITTO DI ACCESSO**

#### Art. 2

- 1) Il presente Regolamento rimarrà sempre in libera visione a disposizione della cittadinanza presso l'ufficio Servizi Sociali. Chiunque potrà richiederne il rilascio in copia nel



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

rispetto delle vigenti disposizioni.

- 2) La visione ed il rilascio in copia dei singoli provvedimenti di concessione dei finanziamenti e benefici economici verrà consentita in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 8.8.1990, n. 142.

## TIPI DI PROVVIDENZE

### Art. 3

- 1) Le sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici consistono nella corresponsione di somme di denaro, nella assegnazione in uso temporaneo di attrezzature e beni mobili, nel riconoscimento di agevolazioni relativamente all'uso di beni immobili comunali compatibilmente con la loro destinazione, nella prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale, nella istituzione e gestione diretta o a mezzo di altri soggetti dei servizi di assistenza e sicurezza sociale, in qualsiasi altra forma di intervento che procuri a terzi un vantaggio economico.

### Art. 4

- 1) Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
- 2) Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### Art. 5



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

- 1) Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
- 2) Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## PROCEDURE

### Art. 6

- 1) La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.
- 2) La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
- 3) Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, ovvero per la attribuzione delle altre provvidenze, nonché i tempi per l'espletamento dei relativi procedimenti istruttori e l'Ufficio Comunale competente, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 ed al primo comma dell'art. 4 della legge n. 241/1990.
- 4) Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 11.

## ISTANZE

### Art. 7

- 1) Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici ed erogazioni devono contenere l'indicazione dei



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

requisiti posseduti, il tipo di provvidenza richiesto, l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato e, ove del caso, la misura dell'intervento finanziario.

- 2) Alle istanze di cui sopra andrà allegata la documentazione determinata negli articoli 11-12-13.
- 3) Le istanze presentate per le finalità di cui al presente regolamento dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

## ISTRUTTORIA

### Art. 8

- 1) Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
- 2) Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le istanze che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 3) La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, dalle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, assegna con apposite deliberazioni, da adottare entro 15 gg. dal compimento dell'istruttoria, le provvidenze di cui all'art. 3. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse.
- 4) Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

a favore di soggetti ed iniziative che siano privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche entro 15 gg.

## SETTORI D'INTERVENTO

### Art. 9

- 1) I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di provvidenze a persone ed enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali,
  - d) cultura ed informazione;
  - e) sviluppo economico;
  - f) tutela dei valori ambientali;
  - g) istituzioni educative
- 2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
- 3) Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuovere la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità dell'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

rispettivi regolamenti.

## SOGGETTI AMMESSI

### Art. 10

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) di associazioni non riconosciute e di comitati aventi un rappresentante responsabile, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto e dallo Statuto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

## CAPO II

### PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE FISICHE

### Art. 11

- 1) Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

- 2) Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
- 3) L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
- 4) L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dalla Giunta nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. La Giunta adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente, o di altrui segnalazione anche verbale, ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dall'Ufficio Comunale competente in materia di assistenza sociale.

## PROVVIDENZE A FAVORE PERSONE GIURIDICHE PER ATTIVITA' ORDINARIA

### Art. 12

- 1) Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

- 2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
- 3) L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
- 4) I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

## PROVVIDENZE A FAVORE PERSONE GIURIDICHE PER INIZIATIVE SPECIFICHE

### Art. 13

- 1) Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

- 2) L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta per il 50% entro 10 giorni dalla manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. L'ente organizzatore dovrà produrre copia dei documenti giustificativi delle spese.
- 3) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

## ESCLUSIONI

### Art. 14

- 1) L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.
- 2) Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

- 3) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- 4) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 5) Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.



## PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIARI

### Art. 15

- 1) Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3) Il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 5) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## CAPO III

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### Art. 16

- 1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sono attuati come indicato nel piano regionale socio-assistenziale, con gli adeguamenti annuali previsti dall'Ente responsabile e sono principalmente finalizzati a:
  - a) alla protezione e tutela del bambino;
  - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
  - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
  - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
  - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
  - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- 2) Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
  - a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
  - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
  - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti."

## Art. 17

- 1) Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 11.
- 2) Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 16, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
- 3) Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
- 4) Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 11.
- 5) Le prestazioni dei servizi di assistenza domiciliare sono disciplinate dall'apposito regolamento.



CAPO IV

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 18

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune può intervenire inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunale nel rispetto della normativa per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale e con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- 4) Il Comune oltre ad agevolazioni per l'uso di impianti ed attrezzature comunali di cui al comma 3 può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5) Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza della procedure, modalità e condizioni previste dal presente regolamento.

**MODALITA' DI UTILIZZO IMPIANTI COMUNALI**

Art. 19



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

- 1) La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2) Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

### Art. 20

- 1) Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.
- 2) Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, e con la quale viene fissata la contribuzione comunale sulle spese di mantenimento dell'impianto.



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## CAPO V SVILUPPO ECONDMICO

### Art. 21

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

- 3) La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui al Capo II del presente Regolamento.

## Art. 22

- 1) Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo dell'art. 21 si osservano le norme di cui al Capo II del presente Regolamento.



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## CAPO VI

### ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

#### Art. 23

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
- 2) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 3) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dal presente regolamento.



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## SOVVENZIONI ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

### Art. 24

- 1) A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le istituzioni educative; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.
- 2) Il Comune riconosce che le istituzioni educative svolgono un pubblico servizio costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare, con esse, convenzione.
- 3) Per beneficiare delle sovvenzioni, l'istituzione educativa deve svolgere il servizio di mensa con caratteristiche e tariffe non inferiori a quelle delle scuole statali funzionanti nel Comune.
- 4) L'istituzione educativa per ottenere la sovvenzione deve:
  - a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
  - b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
  - c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
  - d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
  - e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
  - f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## CAPO VIII

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### Art. 26

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi I e IV.

ANNULLAMENTO CO.RE.CO. N. 6169/21.5.92



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 27

- 1) L'ammontare delle provvidenze finanziarie previste dal presente Regolamento è sempre subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio. Qualora detti fondi, ancorchè variati nel corso dell'anno, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si farà luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi e gli eventuali criteri di precedenza.
- 2) La Giunta Comunale predispone ogni 6 mesi una relazione riepilogativa dei provvedimenti adottati in attuazione del presente regolamento, da illustrare al Consiglio Comunale.
- 3) I benefici di cui ai precedenti articoli non sono cumulabili fra loro per le medesime finalità, ad eccezione di quelle di cui all'art. 26 aventi carattere straordinario.

*ANNULLAMENTO C.O. RE. CO. N. 6169/21.5.92*

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n.2 in data 01.02.1992:

IL SINDACO

(Graziella Barsatti)



IL SEGRETARIO COM.LE .

(dr.ssa A. de Chirico)

Publicato all'Albo Pretorio addi **27 FEB. 1992**.....e vi rimarrà per oo. 15 consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr.ssa A. de Chirico)

Approvato dalla Sezione provinciale del Comitato di Controllo come da comunicazione n. **6169**.....del **21.5.92**.....

**CON ANNULLAMENTO ART. 26 e 3° COMMA ART. 27**

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F. G. DE CHIRICO**



Publicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e cioè dal **3 GIU. 1992** al **17 GIU. 1992**.....

(1) .....**SENZA** opposizioni.

**18 GIU. 1992**

Dalla Residenza Municipale, addi .....

Visto: IL SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.



(1) con o senza